



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 5 aprile 2017, con il quale è stato disposto l’accertamento ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi di UniCredit S.p.A.;

VISTA la propria delibera del 21 giugno 2017, con la quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. UniCredit S.p.A. (di seguito, “UniCredit” o “Banca”), in qualità di professionista ai sensi del Codice del Consumo. Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 della Banca ha registrato un fatturato, calcolato in linea con

quanto previsto per la determinazione del fatturato degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari dall'art. 5, par. 3, del Regolamento n. 139/2004/CE sulle concentrazioni, di circa [10-20]¹ miliardi di euro.

2. Associazione Movimento Consumatori in qualità di segnalante.

3. Associazione Altroconsumo in qualità di associazione di consumatori interveniente nel procedimento.

II. LE PRATICHE COMMERCIALI

4. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal professionista, consistenti:

pratica sub a), nell'aver – a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (nel seguito anche “legge di stabilità 2014”), che all'art. 1, comma 629, ha modificato l'art. 120, comma 2, del Testo Unico Bancario (di seguito, “T.U.B.”), vietando l'anatocismo - mantenuto in essere rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente con la clientela consumatori caratterizzati da clausole che prevedevano esplicitamente il conteggio degli interessi sugli interessi debitori, continuando, pertanto, ad applicare la capitalizzazione degli interessi debitori;

pratica sub b), nell'aver - successivamente alla nuova modifica operata all'art. 120, comma 2, del T.U.B. dall'art. 17-*bis* del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 2016, n. 49, che consente l'addebito in conto corrente degli interessi debitori previa autorizzazione - indotto la clientela consumatori a sottoscrivere l'autorizzazione preventiva attraverso:

- l'invio ai consumatori, a partire da ottobre 2016, di moduli personalizzati e precompilati con la manifestazione del consenso (in allegato alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. circa la modifica delle clausole contrattuali relative al calcolo degli interessi nei rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente), da rispedire sottoscritti per l'autorizzazione preventiva all'addebito in conto degli interessi debitori, a far data da quando essi sarebbero divenuti esigibili (1°

¹ Nella presente versione alcune informazioni sono state omesse, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

marzo 2017 per la prima applicazione), con conseguente conteggio di tali interessi come parte capitale, e il successivo sollecito all'invio dell'autorizzazione a coloro che non avessero provveduto;

- la predisposizione di *pop-up*, visibili a partire da gennaio 2017, nelle homepage delle aree clienti dei consumatori operanti in *internet banking*, contenenti un mero richiamo alle nuove disposizioni in tema di conteggio degli interessi debitori, che indirizzavano attraverso il *click* del link "CLICCA QUI" verso la procedura di autorizzazione on line all'addebito in conto corrente degli interessi debitori nei rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente sempre a far data da quando essi sarebbero divenuti esigibili, senza prevedere espressamente la possibilità di negare l'autorizzazione.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) *L'iter del procedimento*

5. In data 11 aprile 2017, è stato comunicato a UniCredit l'avvio del procedimento istruttorio n. PS10790 per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.

6. In tale sede, veniva ipotizzata l'omessa diligenza e l'aggressività di condotte poste in essere dalla Banca consistenti nell'aver: (i) in violazione dell'art. 20 del Codice del Consumo, effettuato *contra legem* il conteggio di interessi anatocistici, nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014, sino all'ultima riforma operata dall'art. 17-*bis* del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 2016, n. 49; (ii) in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, esercitato un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori, i quali sarebbero stati indotti a ritenere l'addebito in conto corrente degli interessi debitori il *modus operandi* ordinario nel rapporto con la Banca, trascurando di valutare che in tal caso tali interessi, divenuti esigibili, sarebbero diventati parte capitale con conseguente conteggio di interessi sugli interessi debitori.

7. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione delle pratiche commerciali in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell'art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni

e relativa documentazione, tra l'altro, circa le comunicazioni inviate alla clientela, la tempistica degli inserimenti dei *pop-up* nelle *homepage* delle aree clienti delle *internet banking* e i reclami ricevuti.

8. Nella medesima data, poi, sono stati svolti accertamenti ispettivi presso la sede della Direzione Generale della Banca sita a Milano.

9. In data 8 maggio 2017 è pervenuta istanza di partecipazione al procedimento dell'associazione Altroconsumo, accolta in data 30 maggio 2017.

10. UniCredit ha depositato la comunicazione di risposta alle richieste di informazioni contenute nella comunicazione di avvio del procedimento e la prima memoria difensiva in data 12 maggio 2017.

11. In data 26 maggio 2017, UniCredit ha presentato una proposta di impegni. Tali impegni sono stati rigettati nell'adunanza del 21 giugno 2017 in quanto l'Autorità ha ritenuto sussistere, nel caso di specie, il proprio interesse a procedere all'accertamento delle infrazioni. Inoltre, come indicato nella comunicazione, inviata al professionista in data 26 giugno 2017, circa l'esito della loro valutazione, gli stessi afferirebbero a condotte che potrebbero integrare fattispecie di pratiche commerciali "*manifestamente scorrette e gravi*", per le quali l'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, non può trovare applicazione.

12. In data 8 giugno 2017, il professionista è stato sentito in audizione.

13. UniCredit ha fornito riscontro alle richieste di informazioni effettuate nel corso dell'audizione in data 20 giugno 2017.

14. L'associazione Movimento Consumatori ha esercitato il diritto di accesso agli atti del procedimento in data 23 giugno 2017.

15. In data 26 luglio 2017, il professionista ha depositato la comunicazione di risposta alla richiesta di informazioni inviata in data 10 luglio 2017.

16. In data 31 luglio 2017, l'associazione Movimento Consumatori ha presentato una propria memoria.

17. UniCredit ha esercitato il diritto di accesso agli atti del procedimento nelle date del 4 maggio e 1° settembre 2017.

18. In data 28 agosto 2017, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

19. In data 18 settembre 2017, UniCredit ha presentato la propria memoria conclusiva.

20. In data 19 settembre 2017, è stato richiesto il parere a Banca d'Italia.

21. In data 19 settembre 2017, è stato richiesto il parere all'Autorità per le

Garanzie nelle Comunicazioni.

22. In data 12 ottobre 2017, è pervenuto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

23. In data 19 ottobre 2017, è pervenuto il parere della Banca d'Italia.

2) *Quadro normativo*

a) L'anatocismo bancario e le sentenze della Corte di Cassazione del 1999

24. L'anatocismo è disciplinato dall'art. 1283 c.c., il quale dispone che: *“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi”*. Tale norma, quindi, ammette solo gli interessi anatocistici giudiziali o convenzionali², fatta salva, al di fuori di queste due ipotesi, l'applicazione degli interessi anatocistici solo in caso esistano usi che espressamente li consentano.

25. In ambito bancario la prassi, consistente nella capitalizzazione trimestrale degli interessi secondo il metodo degli interessi composti, è stata, per molti anni, ritenuta legittima dalla giurisprudenza, per effetto della deroga resa possibile dalla clausola di salvaguardia (*“in mancanza di usi contrari”*) contenuta all'inizio dell'art. 1283 c.c.. Infatti, la giurisprudenza, sino al 1999, ha ritenuto che esistessero, nel settore bancario, usi contrari che legittimassero l'anatocismo nei rapporti banca/clienti³.

26. Nel 1999, la Corte di Cassazione, mutando radicalmente l'orientamento seguito fino a quel momento, ha negato la qualifica di usi normativi alla prassi bancaria invocata dalle banche, degradando la stessa ad usi negoziali, inidonei a derogare alla regola generale *ex art. 1283 c.c.*⁴.

b) Il decreto salva banche del 1999

27. L'assetto derivante dalle pronunce giurisprudenziali è stato in parte

² Gli interessi anatocistici giudiziali sono quelli dovuti a seguito di domanda giudiziale; gli interessi anatocistici convenzionali trovano, invece, fondamento in un'apposita convenzione tra le parti, da stipularsi in forma scritta almeno sei mesi dopo la scadenza degli interessi primari, a pena di nullità.

³ Questi usi contrari consistevano nelle Norme Bancarie Uniforme (NBU) promosse all'epoca dall'ABI.

⁴ Si veda sentenza della Corte di Cassazione Civile, 16.03.1999, n. 2374 e in tal senso anche sentenza della Corte di Cassazione Civile, 30.03.1999, n. 3096.

mutato da un successivo intervento normativo, il Decreto Legislativo. 4 agosto 1999, n. 342 (c.d. decreto salva banche), attraverso il quale è stato modificato - una prima volta - l'art. 120 del T.U.B. ed è stata esplicitamente fatta salva la produzione di interessi sugli interessi, introducendo tuttavia l'obbligo per le banche di effettuare la capitalizzazione sugli interessi con la stessa periodicità sia sugli interessi debitori che creditorî⁵.

c) La legge di stabilità n. 147/2013 e il divieto di anatocismo bancario

28. Il quadro normativo sopra descritto ha poi subito un'importante modifica per effetto della legge di stabilità del 27 dicembre 2013, n. 147, con la quale è stato riscritto il testo dell'art. 120 comma 2 del T.U.B.

29. Il novellato comma 2 dell'art. 120 del T.U.B., infatti, con tale intervento legislativo ha previsto che:

“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditorî;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

30. Rispetto al sistema pre-esistente, vi era un espresso divieto di capitalizzazione degli interessi e si rinviava all'emanazione di una delibera CICR.

31. La giurisprudenza di merito è intervenuta con divergenti pronunce, come nel seguito riportato, ribadendo, in taluni casi, la sua natura di atto di normazione secondaria e, pertanto, l'immediata precettività del divieto contenuto nella norma primaria e stabilendo, in altri casi, che l'operatività della previsione contenuta nel novellato comma 2 dell'art. 120 del T.U.B. non potesse prescindere dall'emanazione della delibera *de qua* e, pertanto, una precettività del divieto all'anatocismo sospesa sino a tale emanazione⁶.

⁵ Più precisamente, l'art. 25, co. 2, del D. Lgs. 342/1999 riscriveva così il comma 2, dell'art. 120 del T.U.B.: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditorî”.

⁶ Le diverse pronunce dei Tribunali sono: i) a favore dell'immediata applicabilità: ordinanza Tribunale Milano del 25 marzo 2015; ordinanza Tribunale Milano del 3 aprile 2015; ordinanza Tribunale Cuneo del

d) L'art. 17-bis, comma 1, del D.L. n. 18/2016, convertito, con modificazioni, in L. n. 49/2016 e la Delibera CICR di cui al D.M. del 3 agosto 2016

32. L'art.17-bis, comma 1, del d.l. n. 18/2016, convertito con modificazioni, in L. n.49/2016, ha nuovamente innovato la formulazione dell'art. 120 comma 2 T.U.B., prevedendo che:

“b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:

i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.”

33. Con la nuova modifica, pertanto, gli interessi debitori solutori per le aperture di credito e per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido sono, di fatto, conteggiati al 31 dicembre di ogni anno e divengono esigibili dal 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.

34. La normativa in esame, quindi, consente che il correntista, parte contrattuale debole, possa autorizzare anche preventivamente (quindi, prima della scadenza, cioè *ex ante*, e al massimo alla scadenza, ma non successivamente, *ex post*, come previsto dall'art. 1283 c.c.) l'addebito degli

29 giugno 2015; ordinanza Tribunale Milano del 1° luglio 2015; ordinanza Tribunale Biella del 7 luglio 2015; ordinanza Tribunale Milano del 13 luglio 2015; ordinanza Tribunale Milano del 29 luglio 2015; ordinanza Tribunale Milano dell'8 agosto 2015; ordinanza Tribunale Cuneo del 10 agosto 2015; ordinanza del Tribunale di Milano del 1° ottobre 2015; ordinanza Tribunale di Biella del 7 ottobre 2015; ordinanza Tribunale Roma del 20 ottobre 2015; ordinanza Tribunale di Roma del 18 febbraio 2016; sentenza Tribunale di Torino del 26 gennaio 2016 e sentenza Tribunale di Roma del 23 novembre 2016; ii) di diverso orientamento: Tribunale Cosenza del 27 maggio 2015; Tribunale Torino del 16 giugno 2015; ordinanza Tribunale Parma del 26 giugno 2015; ordinanza Tribunale Parma del 30 luglio 2015; ordinanza Tribunale Siena del 4 agosto 2015; Tribunale Torino del 5 agosto 2015; Tribunale Bologna del 9 dicembre 2015; ordinanza Tribunale Bologna del 25 marzo 2016; Tribunale Cosenza del 5 maggio 2016; Tribunale Cuneo del 14 luglio 2017 e ordinanza Tribunale Cuneo del 1° agosto 2017.

interessi solutori sul conto al momento in cui questi divengono esigibili, trasformando detti interessi in sorte capitale, produttiva quindi, a sua volta, di ulteriori interessi.

35. Tale possibilità concessa al correntista comporta, di fatto, che se la liquidazione degli interessi passivi non viene effettuata entro 60 giorni dal loro conteggio essi determinano il conteggio di interessi sugli interessi. La Delibera del CICR, di cui al D.M. del 3 agosto 2016, limitandosi a ribadire il principio contenuto nella suddetta legge, infatti, riporta, al comma 5, dell'art. 4, rubricato "*Interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti*", che: "*Ai sensi dell'articolo 120, comma 2, lettera b), del T.U.B., il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo*".

3) Le evidenze acquisite

Pratica sub a)

L'applicabilità della norma ai conti correnti e alle aperture di credito in conto corrente, l'esistenza di divergenti interpretazioni in merito alla tempistica della precettività del divieto all'anatocismo e la persistenza nell'addebito di interessi anatocistici

36. Le evidenze agli atti mostrano che UniCredit, in primo luogo, fosse consapevole del divieto all'anatocismo relativamente ai conti correnti e alle aperture di credito in conto corrente, oggetto del presente procedimento. In secondo luogo, emerge che vi fossero divergenti interpretazioni, di cui la Banca era conscia, circa la tempistica, ovvero in merito alla generale immediata applicazione del divieto, e quindi essa valuta i rischi nel non cessare nel conteggio dei doppi interessi. Per tale ragione la Banca segue anche con attenzione, nel tempo, l'evoluzione del mercato circa l'adozione di una condotta generalizzata di continuazione nell'applicazione dell'anatocismo. In tale contesto, UniCredit ha persistito nel conteggio degli interessi sugli interessi debitori.

37. In merito al primo profilo, rileva, infatti, il documento interno del 28 marzo 2014 dove si legge "*...sembra pacifico che il divieto di calcolare interessi sugli interessi capitalizzati debba essere applicato a quelli liquidati*

*in conto corrente – sia attivi che passivi... ”*⁷.

38. Analoga frase si ritrova in una nota interna su “operatività legge stabilità 2014” la quale riporta: “*Notevoli problemi interpretativi si sono poi posti in ordine alla portata della norma, non essendo chiaro a quali rapporti bancari essa debba essere applicata e con quale estensione. Mentre, infatti, sembra pacifico che il divieto di calcolare interessi sugli interessi capitalizzati debba essere applicato a quelli liquidati in conto corrente – sia attivi che passivi – non è affatto chiaro se lo stesso divieto debba essere applicato, ad esempio, alla quota interessi di rate di finanziamento addebitate in conto, oppure ad altre fattispecie di interessi capitalizzati... ”*⁸.

39. In un successivo report interno, del 21 gennaio 2015, emerge che la Banca si rendesse conto dei rischi che sarebbero derivati dalla mancata applicazione della norma: “*Considerato che, come detto, il nuovo testo dell’art. 120 TUB è già in vigore, il primo problema che si pone è quello di stabilire se il divieto di cui alla lettera b) sia già operativo (dall’01.01.2014) o lo diventerà solo una volta che il CICR abbia emesso la prevista delibera, con la quale dovrà stabilire le modalità ed i criteri con i quali calcolare gli interessi..... la soluzione di attendere, prima di procedere a qualsiasi adeguamento, necessariamente “al buio”, la pubblicazione della emananda delibera del CICR e/o le possibili iniziative del Governo, viene considerata come la più ragionevole ed oggettivamente aderente all’attuale dettato normativo.*

*Naturalmente, seguendo tale impostazione, il prossimo addebito delle competenze trimestrali avverrà a “vecchio” regime e ciò comporterà, inevitabilmente, il rischio che, in via strumentale, una parte della clientela, supportata o meno da associazioni consumeristiche, possa da subito proporre reclami, vertenze, ricorsi all’ABF ecc. iniziative alle quali si dovrà necessariamente far fronte”*⁹(enfasi aggiunta).

40. La strategia della Banca di non dare attuazione al divieto del doppio conteggio degli interessi sugli interessi viene, quindi, adottata in un contesto nel quale UniCredit è conscia dell’esistenza di divergenti interpretazioni circa la precettività del divieto sin dal 1° gennaio 2014, ed è attenta al contesto di mercato e all’omogenea applicazione della novella legislativa; inoltre, valutava i rischi che potevano derivare in termini di cause attivate dai clienti correntisti.

41. Sul punto si richiama quanto riportato in un documento interno (anno

⁷ Cfr. doc. 12.141.

⁸ Cfr. doc. 12.111 analogo doc. 12.58.

⁹ Cfr. doc. 12.35.

2014) sulla legge di stabilità 2014: “...avvicinandosi la data della prima liquidazione trimestrale successiva alla modifica legislativa, occorre stabilire se la banca intende attestarsi sull’interpretazione che, a quanto a nostra conoscenza, dovrebbe essere quella seguita dalla pressoché totalità del mondo bancario, secondo cui l’art. 120 TUB non è immediatamente applicabile, continuando quindi ad applicare le disposizioni contenute nella delibera CICR del 9 febbraio 2000”¹⁰.

42. Anche in altra nota interna (senza data) si legge: “*purtuttavia resta il fatto che, nelle intenzioni dichiarate dal legislatore, la nuova norma è diretta a “far cessare un comportamento illegittimo” e non semplicemente a sostituire una modalità di calcolo degli interessi corretta ma opaca con una più trasparente....*”¹¹.

43. Sempre relativamente all’esistenza di divergenti interpretazioni circa l’immediata applicabilità e alla preoccupazione che non vi fosse una difforme condotta sul mercato rileva, ad esempio, la mail interna del 7/2/2014 dove si legge, richiamando una “*riunione in sede ABI*”, tenutasi il 22 gennaio 2014, che “... *Non mancano coloro che ritengono immediatamente efficaci le disposizioni, ...*”¹².

44. Ancora più esplicitamente nel febbraio 2014 in una mail interna si legge “... *facendo seguito al parere del consiglio del notariato trasmesso da ABI, ed alla riunione tenuta presso la stessa ABI,..., emerge la convinzione che, benché la norma primaria sia già in vigore, la sua applicazione concreta debba essere necessariamente subordinata all’emanazione della delibera CICR, che deve sostanziare, attraverso disposizioni di maggior dettaglio, la regola del divieto di calcolare interessi sugli interessi capitalizzati. Pur presente ciò, riteniamo comunque opportuno che con i colleghi di Organizzazione e di UBIS si comincino ad individuare le soluzioni tecniche, operative ed informatiche necessarie per dare applicazione alla norma*”¹³.

La Banca decide quindi di non dare attuazione al divieto e predispone gli interventi informatici laddove, in un futuro, fosse stato necessario adempiervi tempestivamente.

45. Dello stesso tenore la *mail* interna del gruppo di lavoro UniCredit sull’anatocismo, del 18/3/2014, che afferma: “*secondo noi è opportuno convocare la riunione in quanto, come già a suo tempo tutti avevamo avuto modo di considerare, benché la nuova formulazione dell’art. 120 TUB sia*

¹⁰ Cfr. doc. 12.111 analogo doc. 12.58.

¹¹ Cfr. docc. 12.49 e 12.107.

¹² Cfr. doc. 12.138 identica successiva mail nel doc. 12.75.

¹³ Cfr. doc. 12.77.

già in vigore, l'indirizzo emerso tra numerosi interpreti ed anche in sede associativa è che la sua applicazione sia necessariamente subordinata all'emanazione della delibera CICR, che deve stabilire nel dettaglio le modalità di applicazione delle nuove disposizioni. Pur essendo questa tesi prevalente, non mancano però voci dissonanti che ritengono invece il divieto di percepire interessi sugli interessi immediatamente operativo.

Posto che, dopo la liquidazione del trimestre in corso, è presumibile arriveranno richieste di chiarimenti da parte di clienti ed associazioni di consumatori sull'atteggiamento che la nostra banca intende assumere, nonché possibili reclami o ricorsi a fronte del perdurare del calcolo degli interessi sugli interessi capitalizzati, riteniamo necessario quindi che tutte le funzioni coinvolte, dopo l'analisi della situazione, proponano l'assunzione al più presto (e comunque prima della liquidazione in questione) di una decisione formale da parte degli organi competenti della banca in merito alla scelta di seguire l'interpretazione secondo cui l'applicazione della norma è subordinata all'emanazione delle disposizioni CICR¹⁴.

46. Anche la nota interna del 26 marzo 2014 - "meeting report", il cui contenuto è identico a quanto scritto nel verbale interno UniCredit "Anatocismo verbale incontro del 28/11/2014", riporta quanto segue: "Entrata in vigore del nuovo testo - Il nuovo testo dell'art. 120 TUB è in vigore da 01/01/2014; uno dei primi problemi che si sono posti è se il divieto di cui alla lettera b) (gli interessi capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori) sia già operativo da 01.01.2014 o lo diventerà solo una volta che il CICR abbia emesso una propria delibera, che stabilisca le modalità e i criteri con cui calcolare gli interessi. A tal proposito Compliance (...) ha illustrato che da quanto emerso in sede ABI e nel parere del Consiglio Nazionale del Notariato, si desumerebbe che l'applicabilità della norma sia subordinata alla emanazione della delibera del CICR. Tale interpretazione comporterebbe il rischio di eventuali contestazioni da parte di clienti / associazioni di consumatori.

Anche Legal (...) ha ribadito che l'orientamento prevalente è la non applicabilità della norma fino all'emanazione della delibera CICR, pur facendo presente che ciò non elimina il rischio di eventuali contestazioni di clienti / associazioni di consumatori"¹⁵ (enfasi aggiunta). Lo stesso verbale formula le seguenti "Conclusioni:

- Il Gdl, sentito Legal e Compliance, ritiene che la norma non sia operativa

¹⁴ Cfr. doc. 12.142.

¹⁵ Cfr. doc. 12.8.

prima dell'emanazione della delibera CICR; per tale impostazione Legal predispone documento a supporto di tale indirizzo da sottoporre al Presidente dell'ICBC prima del 31.03.014.

- A fronte della decisione sopra indicata ci potrebbero essere reclami per i quali le Funzioni Customer e Reclami provvederanno ad istruire le strutture sul territorio al fine di dare risposte univoche; a tale fine potrebbe essere opportuno definire insieme a Legal e Compliance un format di risposta univoco”¹⁶.

47. Sempre da mail interna del 28/3/2014 risulta “*In ordine a quanto dibattuto nella riunione di ieri, ci riferiamo in particolare al tema della immediata applicabilità (dall’01.01.2014, data di entrata in vigore della legge 147/2014) della modifica del 2° comma dell’art.120 del TUB ovvero, ed alternativamente, sulla applicabilità della stessa solo subordinatamente alla prevista emanazione da parte del CICR di una delibera che tenga conto dei principi stabiliti nel nuovo 2° comma dell’art.120. Al riguardo, si sono finora registrate prevalenti interpretazioni (da ultimo anche da parte del Consiglio del Notariato), pur in presenza di qualche voce contraria, tese a sostenere la seconda tesi e, quindi, escludenti una portata abrogativa immediata del previgente secondo comma dell’ art. 120, con l’effetto pratico che, solamente con le prescrizioni contenute nella emananda delibera CICR - anche in termini di decorrenza, retroattiva o futura, della nuova normativa – gli obblighi ai quali attenersi avranno una effettiva portata precettiva, allo stato, mancante. Tale è anche l’orientamento condiviso dalle banche in sede ABI quale quello, in effetti, più fondatamente sostenibile”¹⁷.*

Analoghe considerazioni sono indicate in nota interna del 31 marzo 2014¹⁸ e ribadite anche successivamente, ad esempio in mail interna del 19 gennaio 2015¹⁹.

48. Nel corso del 2014 vi sono altre mail di discussione interna alla banca sull’interpretazione della norma dalle quali emerge la consapevolezza che “*...non avrebbe più senso prevedere che il CICR debba stabilire delle regole per un fenomeno ormai vietato”²⁰.*

49. In altra mail interna, del 18/11/2014, si rileva che “*Benché l’indirizzo emerso tra numerosi interpreti ed anche in sede associativa confermi la necessità dell’emanazione della delibera CICR affinché la norma, seppure in*

¹⁶ Cfr. docc. 12.8 e 12.31.

¹⁷ Cfr. doc. 12.141.

¹⁸ Cfr. docc. 12.39e 12.103.

¹⁹ Cfr. doc. 12.55.

²⁰ Cfr. doc. 12.59.

vigore dal 1.1.2014, trovi applicazione da parte delle Banche, che devono ricevere nel dettaglio le disposizioni di attuazione, vi sono opinioni contrarie e sono state intraprese delle iniziative da parte di associazioni consumeristiche, volte ad affermare invece come immediatamente operativo, il divieto di percepire interessi sugli interessi.

Riteniamo pertanto che, almeno con riferimento ai conti correnti, sia opportuno riprendere l'analisi, lo studio di fattibilità e la realizzazione degli interventi informatici temporaneamente sospesa, anche al fine di sottoporre ai competenti organi un aggiornamento della situazione ed avere la possibilità di implementare le sopracitate modifiche procedurali, per quel che riguarda i conti correnti, per essere pronti a dare corso ad una eventuale decisione manageriale di applicazione della nuova normativa, anche in assenza della delibera del CICR, o nel caso in cui la stessa venisse emanata"²¹.

50. Rileva inoltre una *mail* interna del 24/7/2014 dove la Banca valuta, quantomeno, se fare una comunicazione alla clientela, pur definendola una foglia di fico, in merito alla mancata applicazione del decreto, nel dettaglio si legge: "[omissis]"²². Sempre sul tema dei rischi interpretativi della norma rileva la mail interna del 24/7/2014 in quanto viene espressamente affermato: "...è importante capire se nel quadro attuale il mancato followup del CICR rispetto alla sfortunata norma introdotta dalla Legge di Stabilità ci esime o meno da tangibili rischi di compliance rispetto alle attuali pratiche di pricing dei crediti e chiederei a Compliance di guardarci dentro e darci il suo parere ..."²³.

51. In una nota per il vertice UniCredit del 1° agosto 2014 viene anche rilevato che *"fino all'emanazione della nuova delibera CICR, l'operatività sopra descritta non troverà applicazione e continuerà ad essere in vigore quanto stabilito dall'altra deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000. Come già anticipato continuando a seguire questa impostazione, anche il prossimo addebito delle competenze trimestrali avverrà a "vecchio" e continuerà a persistere, inevitabilmente, il rischio di possibili contestazioni"*²⁴.

52. Rileva anche il documento interno relativo al verbale del gruppo di lavoro del 28 novembre 2014 dove, dopo che risulta non essere stato

²¹ Cfr. doc. 12.24.

²² Cfr. doc. 12.29

²³ Cfr. doc. 12.51.

²⁴ Cfr. docc. 12.30, 12.44 dove è allegato il parere del Consiglio Nazionale del Notariato trasmesso da ABI nel febbraio 2014.

approvato un emendamento volto a modificare la norma sul divieto all'anatocismo, viene rilevato il rischio di cause e la necessità di avviare le attività di IT in vista di un eventuale cambio di orientamento: "... rispetto a marzo quando fu predisposto il documento per l'ICBC, è cambiata sostanzialmente la situazione in quanto allora si riteneva che il Cicr intervenisse in tempi abbastanza brevi, mentre oggi riteniamo che il Cicr non interverrà per un lunghissimo tempo. In considerazione di quanto sopra, ... [ufficio legal interno] ha evidenziato sia il rischio di proliferazione di cause (questo rischio era già riportato nel documento di marzo) ed anche il rischio di una Class Action.[omissis]"²⁵.

53. Anche nel corso del 2015 risulta evidente come la banca fosse preoccupata di seguire l'evoluzione del mercato in termini di mantenimento del calcolo dei doppi interessi dato il complesso e incerto quadro giuridico/normativo; infatti, nel Report interno del 21 gennaio 2015 viene affermato: "Considerato che, come detto, il nuovo testo dell'art. 120 TUB è già in vigore, il primo problema che si pone è quello di stabilire se il divieto di cui alla lettera b) sia già operativo (dall'01.01.2014) o lo diventerà solo una volta che il CICR abbia emesso la prevista delibera, con la quale dovrà stabilire le modalità ed i criteri con i quali calcolare gli interessi. Questa seconda tesi, pur in presenza di qualche voce contraria, sembra in effetti essere la tesi prevalente e più coerente con il dettato normativo. Al riguardo, si è pronunciato in tal senso il Consiglio Nazionale del Notariato, sulla base della considerazione che la norma in questione non ha un contenuto imperativo sufficientemente delineato e comunque tale da consentirne un'applicazione che prescindendo dalla delibera CICR, la quale avrebbe un ruolo non secondario nel completamento del precetto normativo. Il Consiglio Nazionale del Notariato, pur avendo dato conto di diverse tesi interpretative, conclude in ogni caso che "occorrerà attendere ... per la piena operatività della norma, la delibera del CICR"²⁶.

54. Analogamente, in una mail interna del 28/7/2015 si rileva "... le nuove istruzioni Bankit del 15 luglio scorso hanno di fatto modificato lo scenario di riferimento. Infatti, come avrai notato, tali Istruzioni hanno eliminato qualsiasi riferimento alla vecchia Delibera CICR del 2000, eliminando anche il termine "capitalizzazione". Il riferimento normativo è pertanto rimasto –allo stato- solo l'art. 120 del TUB" [ovvero quello che esplicita il divieto all'anatocismo]²⁷.

²⁵ Cfr. doc. 12.137.

²⁶ Cfr. doc. 12.35.

²⁷ Cfr. doc. 12.17.

55. Emerge, quindi, all'interno della banca, l'urgenza di procedere a condurre analisi alternative per dare immediata attuazione al divieto, come risulta da una mail interna del 25/3/2015, nella quale viene scritto: *"purtroppo la posizione del prof. [omissis] era a favore dell'immediata applicazione della norma. Direi in ogni caso che sia corretta la tua indicazione di accelerare la validazione dello studio di fattibilità"*²⁸.

56. Rileva anche lo scambio di mail, che avviene all'interno della Banca, sui rischi conseguenti alle varie ordinanze che hanno sancito il divieto immediato all'anatocismo. Si osserva che UniCredit ha continuato ad analizzare al suo interno il rischio derivante dal proseguimento dell'anatocismo, soprattutto dopo le prime ordinanze (relative ad altre banche) che hanno confermato l'immediata applicazione del divieto. Ad esempio, nella nota interna del 4/5/2015 relativa a un'ordinanza del Tribunale di Milano si legge: *"Alla luce di tale novità e del rischio che le diffide giunte anche ad UniCredit e Fineco possano evolvere in reclami di fronte al giudice, con il medesimo esito dei citati precedenti, si reputa opportuno accelerare i tempi di realizzazione dell'intervento informatico che deve garantire l'applicazione della norma per i rapporti di conto corrente in modo da essere in grado di rilasciarlo nel minor tempo possibile"*²⁹.

Attenzione ai costi economici connessi al divieto all'anatocismo

57. UniCredit ha svolto analisi sui costi economici derivanti dalla eventuale necessità di rimborsare gli interessi percepiti. In particolare, a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Milano una mail interna (17/7/2015) rileva, per i conti specificamente interessati dall'ordinanza: *"si precisa che ai tassi attuali l'impatto economico, derivante direttamente da quanto disposto nell'ordinanza del Tribunale di Milano per effetto della mancata capitalizzazione degli interessi attivi (saldi debitori) relativi al perimetro consumatori, è stimabile in circa [omissis] di competenza esercizio 2015"*³⁰.

58. Sempre sui costi, UniCredit ha fatto anche altre analisi sulla stima dell'impatto dei costi per il periodo 2014-2015³¹.

59. Infine, in una mail interna, datata 17/2/2014 si legge: *"giustificato motivo a seguito del divieto all'anatocismo": In tale situazione è elevato il rischio che un giudice – o l'ABF o l'Organo di Vigilanza – chiamato a*

²⁸ Cfr. doc. 12.61.

²⁹ Cfr. doc. 12.74 anche doc. 12.33 su ABF Collegio di Roma.

³⁰ Cfr. doc. 12.40.

³¹ Cfr. doc. 12.116.

pronunciarsi sulla legittimità di una variazione unilaterale giustificata con l'introduzione del divieto di anatocismo, possa sostenere che la variazione non è sorretta da un giustificato motivo sulla base di una ricostruzione del seguente tipo:

- *l'anatocismo è stato vietato perché illegittimo;*
- *i ricavi rivenienti alla banca dal calcolo degli interessi sugli interessi, derivando da una pratica illegittima, sono anch'essi illegittimi;*
- *la banca non ha il diritto di recuperare tali minor ricavi agendo sul livello dei tassi*"³².

60. Rileva evidenziare che secondo la ricostruzione precedente i mancati incassi da anatocismo non sono da intendersi come oneri a carico della Banca, che peraltro avrebbe potuto facilmente dare attuazione al divieto nell'incertezza generatasi limitandosi a procrastinare l'addebito degli interessi, ma come minori ricavi.

Clientela coinvolta dalla condotta

61. Le evidenze agli atti³³ fanno emergere che la condotta ha interessato potenzialmente tutta la clientela consumatori di UniCredit esposta alla teorica applicazione di interessi anatocistici, pari ad oltre [4.000.000 - 6.000.000] di correntisti consumatori della Banca. Dalle informazioni acquisite in corso di istruttoria risulta che, alla data del 30/9/2015, oltre [1.000.000 - 2.000.000] di tali correntisti avevano maturato (a quella data) interessi debitori con conseguente applicazione della capitalizzazione.

62. La Banca non ha proceduto all'addebito degli interessi anatocistici, per effetto dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 1° ottobre 2015 che l'ha riguardata, per il numero di titolari delle tre tipologie di conti correnti interessati dall'inibitoria, pari a circa [200.000 - 400.000] soggetti (peraltro soggetti ai quali UniCredit ha ripreso nell'addebito dall'entrata in vigore della delibera CICR sopra riportata). Per tutti i restanti correntisti l'addebito degli interessi anatocistici è proseguito sino al suddetto 1° ottobre 2016.

Pratica sub b)

63. In merito alle modalità con le quali UniCredit ha sollecitato l'autorizzazione all'addebito automatico in conto (dopo l'ultima modifica

³² Cfr. docc. 12.49 e 12.107.

³³ Cfr. doc. 34.

apportata all'art. 120 T.U.B. quindi dopo settembre 2016), la documentazione ispettiva evidenzia i seguenti profili.

64. In primo luogo, in tutti i documenti interni alla banca relativi a bozze della comunicazione alla clientela della modifica apportata dall'art.17-*bis* del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni in legge 8 aprile 2016, n.49, viene sottolineata l'importanza per il cliente di dare evidenza all'autorizzazione all'addebito in conto, senza nulla specificare sugli effetti in termini di doppio calcolo degli interessi sugli interessi. Sul punto, di particolare rilievo appare la mail interna del 27/9/2016, relativa al contenuto delle comunicazioni per l'autorizzazione da inviare ai clienti, dove risulta che la Banca ha espressamente fatto attenzione ad eliminare il termine anatocismo: *"In questa versione, nella prima pagina, è stato eliminato il termine "anatocismo"..."*, infatti nel testo allegato di modulo si legge: *"... gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi (c.d. "anatocismo" [cancellato con revisioni]), salvo quelli di mora..."*³⁴

65. In secondo luogo, la massima attenzione data a indurre i clienti a valutare le conseguenze negative della mancata autorizzazione (senza però chiarire ugualmente gli effetti dell'anatocismo) emerge, ad esempio, nella mail interna del 8/9/2016; risulta che nell'ambito del "GdL ristretto" sul tema anatocismo sia stata definita la procedura per la comunicazione della autorizzazione preventiva in conto e si afferma: *"Richiesta assenso all'addebito. 1. Valutare i termini della comunicazione al cliente al fine di chiarire le conseguenze dell'eventuale diniego del consenso (compensazione ovvero azioni di recupero – eventuali segnalazioni negative in centrale rischi...). 2. In caso di mancata autorizzazione preventiva da parte del cliente ed in caso di revoca dell'eventuale assenso, chiarire: a. le modalità ed il processo per l'acquisizione dell'autorizzazione al pagamento degli interessi esigibili (modulo ad hoc da sottoscrivere ogni anno?); b. le modalità di tracciatura in procedura per determinare l'addebito contabile degli interessi esigibili dell'anno trascorso (campo differente rispetto a quello del consenso preventivo a revoca?)"*³⁵.

66. Ancor più chiaramente, a una mail interna del mese di dicembre 2016 è allegata una bozza di comunicazione da inviare alla clientela dalla quale emerge l'invito a dare l'autorizzazione all'addebito in conto senza alcun richiamo all'anatocismo e con l'esplicitazione, invece, delle conseguenze negative del mancato consenso: *"Scegliere come pagare gli interessi annuali*

³⁴ Cfr. doc. 12.65.

³⁵ Cfr. doc. 12.2, rilevano anche i docc. 12.124 e 12.126 dove non si menziona mai il termine anatocismo.

è importante. Con l'autorizzazione all'addebito in conto, il pagamento degli interessi avviene puntualmente ed automaticamente, senza la necessità di alcun intervento da parte del Cliente. Viceversa, in assenza dell'autorizzazione, il Cliente dovrà provvedere al pagamento degli stessi interessi ad ogni loro scadenza. Rammentiamo come il mancato puntuale pagamento degli interessi esigibili comporta:

- il calcolo degli interessi di mora in base ai giorni di ritardo;*
- la facoltà per la Banca di procedere alla compensazione con decurtazione del saldo attivo del conto corrente;*
- la facoltà per la Banca di procedere alla compensazione con eventuali fondi da accreditare sul conto (es. bonifici in arrivo);*
- laddove ne ricorrano i presupposti le segnalazioni nella Centrale dei Rischi e nei Sistemi di Informazione Creditizia"³⁶ (enfasi aggiunta).*

67. Esattamente tali espressioni, sugli effetti dell'autorizzazione e della sua assenza, risultano contenute nelle comunicazioni effettivamente inviate alla clientela della banca, con anche l'uso di evidenza grafica³⁷.

68. In terzo luogo, la documentazione ispettiva mostra l'attenzione ad acquisire le autorizzazioni, infatti, dal meeting del 19/12/2016 vengono sintetizzate le risultanze emerse da cui risulta: "... punto 1: verifica ipotesi di predisposizione di un modulo "massivo" di autorizzazione all'addebito degli interessi utilizzabile per tutti i conti afferenti ad un NDG..."³⁸.

69. Del resto già dalla mail del 1/12/2016, relativa alle comunicazioni alla clientela, risulta che "Vi allego una Bozza del testo di comunicazione sulla nuova normativa interessi da allegare all'E/C che, come previsto, è focalizzata non solo su un riepilogo della nuova normativa ma soprattutto sui meccanismi dell'autorizzazione"³⁹.

70. Peraltro, anche nel mese di novembre 2016 si ha evidenza (mail del 30/11/2016) dell'attività della rete: "Vi invio il processo per smarcare online l'anatocismo dei già clienti (tutti e 3 segmenti) da validare, con i testi dal legal già chiusi. Chiedo gentilmente di dare priorità assoluta all'attività che è delicata e già in super ritardo"⁴⁰.

71. Altro aspetto di rilievo è la consapevolezza da parte di UniCredit quantomeno dell'opportunità di fare invii separati tra comunicazione ai sensi dell'art. 118 TUB sulle variazioni contrattuali derivanti dal nuovo regime

³⁶ Cfr. docc. 12.46, 12.56 e analogamente doc. 12.130.

³⁷ Cfr. doc.45 risposta UniCredit del 26/7/2017 con allegate le comunicazioni alla clientela consumatori (allegato 14).

³⁸ Cfr. doc. 12.101.

³⁹ Cfr. docc. 12.60, 12.122 e 12.132.

⁴⁰ Cfr. doc. 12.104.

degli interessi debitori e il modulo per l'addebito automatico in conto, infatti, da documento interno (settembre 2016) si rileva *“chiediamo di valutare fattibilità e costi di un invio cartaceo separato che, pur capitalizzando sul flusso degli E/C, preveda un imbustamento separato”*⁴¹.

72. Tuttavia, dal *"Verbale GDL anatocismo post approfondimenti GDL ristretti al 26/9/2016"* risulta la decisione di dare seguito ad un unico invio: *"GDL “ristretto” INVIO COMUNICAZIONI ... I processi operativi, le comunicazioni dovrebbero essere comunicate preventivamente alla Rete e messe a loro disposizione, in previsione di frequenti contatti da parte dei clienti specie in questi primi mesi di impianto. Relativamente alle modalità di invio, gli approfondimenti effettuati dai colleghi di logistica, circa la sostenibilità tecnica delle alternative (invio separato, invio in busta E/C premesso a E/C stesso, etc.) hanno confermato che, dati i vincoli temporali non è possibile gestire un invio separato e per problematiche tecniche può inserire la comunicazione per prima, cosa che comporta rischi operativi non accettabili sul processo di produzione delle comunicazioni”*⁴². UniCredit, proprio al fine di spingere la rete ad acquisire le autorizzazioni ha peraltro adottato *"Iniziativa Commerciali specifiche per "spinta" al ritiro modulo di autorizzazione"*⁴³.

73. La rilevanza della politica di acquisizione delle autorizzazioni è enfatizzata anche dalle analisi condotte, infatti in una mail interna (7 marzo 2017) si legge: *"Hanno rilasciato l'autorizzazione circa [omissis]. I clienti possono continuare a rilasciare le autorizzazioni, anche online (oltre [omissis] sinora), e si vedranno addebitare l'eventuale partita di interessi debitori il giorno successivo.... Valorizzazione di ogni occasione di contatto per rendere edotto il cliente della possibilità di rilasciare l'autorizzazione: confermato anche da Business impegno massimo in questo senso; Nuova sensibilizzazione della Rete per richiamo attenzione dei clienti sull'opportunità di rilascio della autorizzazione all'addebito, soprattutto per gli importi più rilevanti"*⁴⁴.

74. L'importanza dell'attenzione della rete nel raccogliere le autorizzazioni risulta ancor più esplicitamente nelle *slides* allegate al documento del 1 dicembre 2016 avente ad oggetto la nuova normativa sull'anatocismo, dove emerge *"Per vedersi addebitati gli eventuali interessi debitori sul conto corrente i clienti devono rilasciare una apposita autorizzazione che è*

⁴¹ Cfr. doc. 12.19.

⁴² Cfr. doc. 12.5.

⁴³ Cfr. doc. 12.47.

⁴⁴ Cfr. doc. 12.48.

*prevista direttamente dalla norma, e che è rilasciabile e revocabile sino al giorno precedente alla esigibilità. Deve sottoscriverla l'intestatario del conto o tutti i cointestatari. E' pertanto importante acquisire l'autorizzazione quanto prima"...*⁴⁵*[omissis]*". Tutto quanto sopra riportato attiene, quindi, alla fase preparatoria (con elaborazione, ad esempio, di bozze) delle politiche da adottare rispetto alla clientela, alla quale è seguita, come nel seguito riportato, una concreta ed effettiva attuazione.

75. Infatti, dalla documentazione istruttoria è emerso che, successivamente all'entrata in vigore del vigente art. 120 del T.U.B. e all'emanazione della Delibera da parte del CICR, UniCredit ha inviato ai propri correntisti dei moduli personalizzati e precompilati con la manifestazione del consenso (FIG. 2), da rispedire sottoscritti per l'autorizzazione preventiva all'addebito in conto corrente degli interessi debitori. Tali moduli erano in allegato alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 118 del T.U.B., circa la modifica delle clausole contrattuali relative al calcolo degli interessi nei rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente, effettuate in occasione dell'invio degli estratti conto del terzo trimestre 2016 (in data 30 settembre 2016) (FIG.1)⁴⁶.

In particolare, nelle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. di proposta di modifica unilaterale, è presente, sempre nell'ottica di sollecitare l'autorizzazione, la seguente espressione di richiamo ai moduli per l'autorizzazione preventiva all'addebito in conto corrente degli interessi debitori ad esse allegati: *"Al fine di agevolarla – ove intenda rilasciare l'autorizzazione all'addebito degli interessi debitori sul conto, [...] – alleghiamo il modulo che, una volta compilato e sottoscritto - [...] – potrà consegnare o far pervenire a mezzo posta alla Agenzia dove è acceso il conto [...]"*.

⁴⁵ Cfr. docc. 12.78 e 12.123.

⁴⁶ Cfr. docc. 3 e 45 (allegato 13).

FIG. 1 - Comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. di Proposta di modifica unilaterale



UBIS-UFF FINANZA - VIA ALESSANDRO VOLTA, 1
20093 COLOGNO MONZESE MI

Paese Eur Cin Abi Cab N° Conto
Iban IT 40 5 02008 01718 000186
Codice BIC SWIFT: UNCRITM1TSY
Conto Corrente: 000186

Milano 30.09.2016

09200

prova PROVA
VIA XYZ 67
20097 SAN DONATO MILANESE MI

Oggetto: Nuova normativa sugli interessi nei contratti bancari - Proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

Gentile Cliente,

desideriamo informarla dell'entrata in vigore – dal 1° ottobre 2016 - delle nuove disposizioni di legge* in materia di interessi nei contratti di credito e di raccolta del risparmio.

In applicazione della nuova disciplina si prevede:

- A) in relazione alla maturazione degli interessi
- 1) che nei contratti bancari, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora
 - 2) che nei rapporti di conto corrente sia prevista la stessa periodicità nel calcolo degli interessi sia debitori che creditori, che saranno conteggiati nell'estratto conto al 31 dicembre di ogni anno, nonché al termine del rapporto per cui sono dovuti
- B) in relazione al pagamento degli interessi
- 3) che gli interessi creditori siano accreditati in data 31 dicembre dell'anno in cui sono maturati, a differenza degli eventuali interessi debitori da contabilizzare separatamente rispetto al saldo in linea capitale
 - 4) che il Cliente sia tenuto a pagare gli interessi debitori – riportati nell'estratto conto al 31 dicembre di ogni anno e relativi sia al conto corrente che alle eventuali aperture di credito regolate sul conto corrente stesso - il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili
 - 5) che il Cliente possa autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto corrente, da eseguirsi alla data in cui gli stessi diventano esigibili; la comunicazione di autorizzazione deve pervenire almeno un giorno lavorativo prima di quello in cui deve avvenire l'addebito degli interessi; l'importo, una volta addebitato in conto, modifica il saldo in linea capitale. Tale autorizzazione può essere revocata in ogni momento purché sempre con il preavviso sopra indicato
 - 6) che, in caso di mancato pagamento degli interessi debitori, alla data in cui gli stessi divengono esigibili, la Banca possa reclamare gli interessi di mora, secondo le disposizioni contrattuali e/o di legge, fatte salve eventuali valutazioni della Banca sulla prosecuzione del rapporto.

Al fine di agevolare – ove intenda rilasciare l'autorizzazione all'addebito degli interessi debitori sul conto, di cui al precedente punto 5) - alleghiamo il modulo che, una volta compilato e sottoscritto – da tutti gli intestatari, se si tratta di conto cointestato - potrà consegnare o far pervenire a mezzo posta all'Agenzia dove è acceso il conto, almeno un giorno lavorativo prima di quello in cui deve avvenire l'addebito degli interessi.

Le nuove disposizioni in oggetto non incidono su commissioni, oneri e spese previsti dal contratto e sul relativo pagamento; al riguardo resta ferma la disciplina vigente del contratto stesso e resta conseguentemente ferma l'autorizzazione all'addebito in conto già rilasciata in contratto per quanto dovuto a titolo di commissioni, oneri e spese.

La nuova normativa* prevede espressamente che i contratti in corso vengano adeguati alle relative disposizioni ed indica tale adeguamento come giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 385 del 1993), per procedere alle variazioni conformi.

L'intervento di variazione sui contratti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente, oggetto della presente comunicazione e di seguito riportata, costituisce pertanto "proposta di modifica unilaterale di Contratto" ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 385 del 1993) e sarà a Lei applicabile SOLO con riferimento agli specifici contratti, fra quelli elencati, da Lei sottoscritti e vigenti.

* art. 120 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 385 del 1993); Decreto CICR di cui al D.M. del 3 agosto 2016

La nuova normativa entra in vigore il 1° ottobre 2016, con riferimento agli interessi maturati a partire da tale data. Le modifiche nel seguito riportate entrano in vigore il 20 dicembre 2016 e si considereranno approvate qualora, entro la stessa data, non pervenga alla Banca comunicazione scritta di recesso dal contratto; il recesso non è soggetto a spese.

Le ricordiamo che la sua Agenzia UniCredit è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Cordiali saluti.


Lucio Izzi
Responsabile
Corporate Sales & Marketing
UniCredit S.p.A.


Remo Taricani
Responsabile
Retail Sales & Marketing
UniCredit S.p.A.

FIG. 2 - Moduli per l'autorizzazione preventiva all'addebito in conto corrente degli interessi debitori

Modulo - allegato alla comunicazione del 30 settembre 2016 - da restituire ad UniCredit Spa compilato con i dati del conto corrente e sottoscritto (da tutti gli intestatari, se si tratta di conto corrente cointestato)

Mittente:
prova PROVA
VIA XYZ,67
20097 SAN DONATO MILANESE MI

Spett.le
UniCredit Spa
UBIS-UFF FINANZA
VIA ALESSANDRO VOLTA, 1
20093 COLOGNO MONZESE MI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE preventiva all'addebito di interessi debitori sul conto corrente in essere a mio/nostro nome presso di Voi, contraddistinto dalle coordinate IBAN IT 40 S 02008 01718 000104382586

Si autorizza codesta Banca a procedere all'addebito sul conto corrente indicato in oggetto - anche in assenza di fondi disponibili sufficienti - degli interessi debitori relativi al contratto di conto corrente medesimo nonché agli eventuali contratti di apertura di credito, ugualmente intestati e regolati sul medesimo conto corrente, nel momento in cui questi divengono esigibili e cioè a far data dal 1° marzo dell'anno successivo a quello di maturazione (a partire dal 1° marzo 2017) ed alla chiusura definitiva del rapporto di conto corrente e/o di apertura di credito in conto corrente.

In caso di cointestazione con facoltà di disposizione disgiunta del conto predetto, si conferisce inoltre apposito mandato - da parte di tutti i cointestatori a favore di ciascuno degli altri - per procedere singolarmente, con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatori, a qualsiasi successiva istruzione (sia di revoca dell'autorizzazione che di successivo nuovo rilascio della stessa), che deve essere impartita e pervenire alla Banca con un preavviso di almeno un giorno lavorativo, intendendosi sin d'ora approvato il contenuto delle scelte che saranno formalizzate nell'esercizio del mandato e fermo l'obbligo del singolo cointestatore di avvertire gli altri cointestatori in merito all'istruzione impartita.

(Luogo e data)

Firma del titolare del Conto/di tutti gli intestatari del Conto

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA
RICEVUTO IL _____
DA _____
FIRME VERIFICATE DA MATR. OPERATORE _____
DATA _____
SIGLA DELL'OPERATORE _____

76. Successivamente, moduli simili sono stati inviati ai correntisti (FIG.4) in allegato a specifiche comunicazioni tese all'acquisizione dei consensi inviate con gli estratti conto del quarto trimestre 2016 (in data 31 dicembre 2016) (FIG. 3) al fine di sollecitare coloro che non avessero provveduto all'invio

delle autorizzazioni⁴⁷. In particolare, nelle comunicazioni in questione, è presente la seguente espressione di richiamo alle modalità con cui è possibile rilasciare l'autorizzazione all'addebito: “- *utilizzando il modulo allegato alla presente comunicazione; - stampando il modulo dal documento “Nuova Normativa Interessi Autorizzazione” presente nell’archivio documenti del servizio di Banca Via Internet e di UniWeb; - richiedendolo al proprio Referente in Banca*” e soprattutto, come anche evidenziato da UniCredit con il grassetto, “- *utilizzando, per i titolari di Banca Via Internet, l’apposita transazione online*”.

⁴⁷ Cfr. doc 45 (allegato 14).

FIG. 3 - Comunicazioni per l'acquisizione dei consensi



IMPORTANTE

Paese Eur Cin Abi Cab N° Conto
Iban IT 9 T 02008 0 60 0 01 4 9 01
Codice BIC SWIFT: UNCRITMMXXX
Conto Corrente: 0001 4 901

Milano 31.12.2016

RAV LIALES AND
VIA D
20123 MILANO MI

00200

Oggetto: Nuova Normativa Interessi nei contratti bancari

Gentile Cliente/Gentili Clienti,

il 1° ottobre 2016 è entrata in vigore la nuova normativa sugli interessi nei contratti bancari che ha introdotto delle innovazioni consistenti.

Ripercorriamo di seguito le principali novità per i conti correnti e le aperture di credito regolate in conto corrente, già illustrate con la nostra comunicazione specifica del 30 settembre 2016:

- nei contratti bancari, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora;
- nei rapporti di conto corrente gli interessi attivi e passivi si calcolano una volta all'anno, al 31 dicembre, nonché al termine del rapporto per cui sono dovuti;
- ogni anno, gli interessi attivi – quelli cioè che la Banca paga al Cliente – sono accreditati sul conto il 31 dicembre, con pari valuta;
- ogni anno, gli interessi passivi – quelli cioè che il Cliente paga alla Banca e relativi sia al conto corrente che alle eventuali aperture di credito regolate sul conto corrente stesso – sono comunicati al Cliente con l'estratto conto al 31 dicembre e divengono esigibili, ovvero devono essere pagati alla Banca, il 1° marzo dell'anno successivo. In caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
- il pagamento degli interessi passivi mediante addebito in conto corrente sarà effettuato a seguito di autorizzazione da parte del Cliente, che può essere rilasciata alla Banca anche prima del 1° marzo;
- il Cliente è libero di rilasciare o meno questa autorizzazione come anche di revocarla dopo averla rilasciata.

Scegliere come pagare gli interessi annuali è importante.

Con l'autorizzazione all'addebito in conto, il pagamento degli interessi avviene puntualmente ed automaticamente, senza la necessità di alcun intervento da parte del Cliente. Viceversa, in assenza dell'autorizzazione, il Cliente dovrà provvedere al pagamento degli stessi interessi ad ogni loro scadenza.

Rammentiamo come il mancato puntuale pagamento degli interessi esigibili comporta:

- il calcolo degli interessi di mora in base ai giorni di ritardo;
- la facoltà per la Banca di procedere alla compensazione con decurtazione del saldo attivo del conto corrente;
- la facoltà per la Banca di procedere alla compensazione con eventuali fondi da accreditare sul conto (es. bonifici in arrivo);
- laddove ne ricorrano i presupposti le segnalazioni nella Centrale dei Rischi e nei Sistemi di Informazione Creditizia.

Ribadendo dunque la libertà di scelta del Cliente, sembra comunque consigliabile che anche la Clientela titolare di rapporti di conto corrente, che al momento non hanno interessi passivi da pagare, consideri l'opportunità di scegliere come gestire il loro pagamento.

Come è possibile rilasciare l'autorizzazione all'addebito:

- utilizzando il modulo allegato alla presente comunicazione;
- stampando il modulo dal documento "Nuova Normativa Interessi Autorizzazione" presente nell'archivio documenti del servizio di Banca Via Internet e di UniWeb;
- richiedendolo al proprio Referente in Banca;
- **utilizzando, per i titolari di Banca Via Internet, l'apposita transazione online.**

In caso di utilizzo del modulo cartaceo è sufficiente consegnarlo al proprio Referente o spedirlo via posta all'indirizzo prestampato sul modulo.

l'ammontare degli interessi attivi e passivi è indicato nell'apposito prospetto di liquidazione nell'estratto conto al 31 dicembre, dove sono indicati gli importi che saranno accreditati con valuta 31 dicembre per gli interessi attivi e quelli che diverranno esigibili il 1° marzo dell'anno successivo per gli interessi passivi.

In conclusione, qualora si intenda autorizzare il pagamento degli interessi con l'addebito in conto, come è avvenuto fino ad oggi, senza ulteriori incombenze per il Cliente, si invita, se non già fatto, a rilasciare in tempi brevi l'autorizzazione all'addebito attraverso le modalità descritte in precedenza.

Le ricordiamo che la sua Agenzia UniCredit è a sua disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.


Marco Izzo
Responsabile
Corporate Sales & Marketing
UniCredit S.p.A.


Remo Taricani
Responsabile
Retail Sales & Marketing
UniCredit S.p.A.

FIG. 4 - Moduli per l'autorizzazione preventiva all'addebito in conto corrente degli interessi debitori

Modulo – Allegato alla comunicazione del 31 dicembre 2016 – da restituire a UniCredit S.p.A. compilato con i dati del conto corrente e sottoscritto.

IMPORTANTE

Mittente:
RAV LIALES AND
VI
20123 MILANO MI

Spett.le
UniCredit Spa
MILANO CORDUSIO
P.ZA CORDUSIO
20123 MILANO MI

Oggetto: Autorizzazione all'addebito di interessi debitori sul conto corrente in essere a mio/nostro nome presso di voi, contraddistinto dalle coordinate IBAN IT 9 T 02008 016 0 0 0104 162

Si autorizza codesta Banca a procedere all'addebito sul conto corrente indicato in oggetto – anche in assenza di fondi disponibili sufficienti – degli interessi debitori relativi al contratto di conto corrente medesimo nonché agli eventuali contratti di apertura di credito, ugualmente intestati e regolati sul medesimo conto corrente, nel momento in cui questi divengono esigibili e cioè a far data dal 1° marzo dell'anno successivo a quello di maturazione (a partire dal 1° marzo 2017) ed alla chiusura definitiva del rapporto di conto corrente e/o di apertura di credito in conto corrente.

In caso di cointestazione con facoltà di disposizione disgiunta del conto predetto:

- con la sottoscrizione da parte di tutti i cointestatari si conferisce inoltre apposito mandato – da parte di tutti a favore di ciascuno degli altri – per procedere singolarmente con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari, a qualsiasi successiva istruzione (sia di revoca dell'autorizzazione che di successivo nuovo rilascio della stessa), che deve essere impartita e pervenire alla Banca con un preavviso di almeno un giorno lavorativo, intendendosi sin d'ora approvato il contenuto delle scelte che saranno formalizzate nell'esercizio del mandato e fermo l'obbligo del singolo cointestatario di avvertire gli altri cointestatari in merito all'istruzione impartita;
- il cointestatario che sottoscrive singolarmente conferisce l'autorizzazione all'addebito di interessi con efficacia nei confronti di tutti e conferma di aver concordato tale scelta con gli altri titolari del rapporto, dichiarando altresì di agire anche per conto di questi ultimi ed impegnandosi a mantenere indenne e manlevata la Banca da qualsiasi contestazione eventualmente formulata dagli stessi. Resta inteso che ciascuno cointestatario ha la facoltà di modificare disgiuntamente dagli altri la scelta sopra indicata effettuata in precedenza da un singolo.

(Luogo e data)

Firma del titolare del Conto/di tutti gli intestatari del Conto


SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA
RICEVUTO IL _____
DA _____
FIRME VERIFICATE DA MATR. OPERATORE _____
DATA _____
SIGLA DELL'OPERATORE _____

77. La stessa modalità di evidenziare gli effetti positivi dell'autorizzazione e non anche gli effetti in termini di conteggio degli interessi sugli interessi debitori, nonché l'urgenza e l'attenzione ad acquisire i consensi rapidamente e in modo massiccio, emerge per le comunicazioni *online*⁴⁸.

⁴⁸ Cfr. doc. 12.93.

78. Nello specifico, le evidenze acquisite⁴⁹ mostrano che la Banca ha adottato, nel tempo, due *banner* dispositivi, entrambi privi della possibilità per il consumatore di negare l'autorizzazione all'addebito in conto. Il primo *banner*, adottato da UniCredit dal 22 dicembre 2016, prevedeva una schermata, ad apertura automatica, che riportava la seguente frase “È disponibile il processo online per autorizzare l'addebito degli interessi debitori sui conti correnti in essere! Avvia il processo –Clicca qui”. L'alternativa all'avvio del processo dispositivo era solo quella di cliccare su “Ricordamelo in seguito” riportato in alto della schermata con una ridottissima evidenza grafica (FIG. 5).

FIG. 5



79. Il secondo *banner*, adottato dalla Banca dal 21 marzo 2017 e tuttora attivo per tutti i clienti che non abbiano effettuato la scelta, è di fatto analogo al precedente salvo per il fatto di prevedere due *link*, di eguale evidenza grafica: “Ricordamelo in seguito” e “Avvia il processo” (FIG. 6).

⁴⁹ Cfr. doc 47 (allegato 15).

FIG. 6



80. La Banca non ha quindi previsto l'esplicita funzione, per i clienti dei servizi online che non volessero dare l'autorizzazione all'addebito in conto corrente, di una funzione che negasse immediatamente il consenso, in modo da non veder successivamente riproposto il *banner*. Solo in data 6 giugno 2017⁵⁰, UniCredit ha previsto un tasto "X" in alto a destra per l'eliminazione del *pop up* che tuttavia, oltre all'assenza di evidenza grafica rispetto alle due funzioni sopra indicate ("Ricordamelo in seguito" e "Avvia il processo"), non prevede ancora la possibilità di negare il consenso all'autorizzazione.

81. Peraltro, dalle evidenze ispettive è emerso che la Banca ha anche previsto una modalità che consentisse agli operatori di sportello di individuare i clienti che non avessero ancora rilasciato l'autorizzazione; infatti, da una *mail* interna del 13/12/2016 si percepisce l'urgenza di prevedere un *pop up* ai terminali di sportello per intercettare i clienti in merito al rilascio dell'autorizzazione: *"Come accennato nella call vi riepilogo l'esigenza che il business ci ha manifestato... Di fatto si tratta di creare un pop up disponibile in agenzia che possa consentire ai colleghi di intercettare i clienti che non abbiano ancora rilasciato l'autorizzazione all'addebito degli interessi debitori ai sensi della nuova normativa interessi..."*⁵¹.

82. In termini di impatto della condotta in esame, rileva in primo luogo

⁵⁰ Cfr. doc. 58 memoria di UniCredit del 19/9/2017

⁵¹ Cfr. doc. 12.120.

osservare che, come affermato dalla stessa Banca, “*alla data del 26 aprile 2017 [omissis] clienti consumatori (e soggetti assimilati) hanno complessivamente ricevuto, in formato cartaceo e/o formato digitale ...*”⁵² le comunicazioni sopra descritte; in secondo luogo, il numero di clienti consumatori che a luglio 2017 avevano o meno rilasciato l’autorizzazione all’addebito automatico in conto corrente degli interessi debitori era il seguente:

Tab. 1 – Distribuzione scelta o meno autorizzazione all’addebito

	Data	Nessuna scelta	SI autorizzazione	NO autorizzazione	TOTALE
N° consumatori	Maggio 2017	[3.000.000 – 4.000.000]	[1.000.000 – 2.000.000]	[< 1.000]	[4.000.000 – 6.000.000]
	Luglio 2017	[3.000.000 – 4.000.000]	[1.000.000 – 2.000.000]	[< 1.000]	[4.000.000 – 6.000.000]

Fonte: dati doc. 45

83. I suddetti dati indicano che:

- per il [20-30%] (maggio) e [30-40%] (luglio) dei clienti l'autorizzazione è stata rilasciata espressamente;
- per il [70-80%] (maggio) e [60-70%] (luglio) circa nessuna scelta in merito all'autorizzazione è stata effettuata;
- per lo [<1%] (maggio) e [<1%] (luglio) circa l'autorizzazione è stata negata espressamente.

84. Ciò evidenzia la rilevanza del numero di clienti consumatori che ha espresso il consenso all’autorizzazione, circa 1/3 del totale, e la considerevole crescita (oltre 7 punti percentuali) di tale dato nell’ambito del breve arco temporale di due mesi (circa [300.000-500.000] consumatori), nonché l’esiguo numero di coloro che hanno effettuato in maniera espressa la scelta di non autorizzare l’addebito in conto corrente degli interessi debitori.

4) Le argomentazioni difensive del Professionista

85. Nel corso dell’audizione dell’8 giugno 2017, UniCredit ha rilevato, in via principale, con riferimento alla pratica *sub a)*, che la Banca ha continuato ad applicare l’anatocismo anche dopo la modifica normativa della legge di stabilità 2014, ovvero dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2016. In tale arco temporale vi è stata l’ordinanza del Tribunale di Milano del 13 luglio 2015, che ha comportato da parte di UniCredit la sospensione dell’addebito

⁵² Cfr. doc. 21.

degli interessi conteggiati, unicamente per le tipologie di conti interessati dall'ordinanza. Il conteggio degli interessi è proseguito ma gli stessi sono stati messi in una posta separata ed inseriti negli estratti conto dei consumatori interessati dall'ordinanza, distintamente e senza essere addebitati. Per tutti i consumatori con conti correnti non rientranti nel perimetro della suddetta ordinanza UniCredit ha invece proceduto anche successivamente alla contabilizzazione degli interessi passivi⁵³.

86. Relativamente alle due pratiche UniCredit ha svolto le argomentazioni nel seguito sintetizzate⁵⁴.

Pratica sub a)

87. Con riferimento alla pratica *sub a)*, UniCredit⁵⁵ sostiene, in primo luogo, che la norma non fosse applicabile in assenza dell'intervento della delibera CICR.

88. Infatti, la Banca rileva, tra l'altro, che la nuova versione dell'art. 120 TUB era *“chiaramente concepita come norma che rimette all'autorità delegata l'integrale disciplina della materia ponendo due soli limiti di natura generale fissati dalle lettere a) e b). ...In particolare, la lettera a) prevede il principio della pari periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori ma evidentemente non indica quale sia detta periodicità, posto che essa è correlata alle modalità e ai criteri di produzione degli interessi che, come visto, è materia rimessa alla normazione secondaria. Quanto alla lettera b), essa affronta il tema della capitalizzazione degli interessi e della produzione degli ulteriori interessi, ma lo fa, anche in tal caso, lasciando margini di discrezionalità al legislatore delegato”*. Aggiunge sempre UniCredit che *“...il mancato coordinamento tra potere esecutivo e potere legislativo nonché la colpevole inerzia del primo (nel non emanare tempestivamente la circolare CICR) abbiano contribuito a rendere ancora più grave la situazione di incertezza che la formulazione della norma, di per sé, aveva già generato”*.

89. La Banca ritiene, quindi, che il dettato legislativo non fosse solo incerto, ma *“del tutto inapplicabile. E' stato necessario un secondo intervento legislativo (cui ha potuto far seguito finalmente la delibera attuativa CICR) per consentire un'attuazione effettiva e concretamente praticabile del principio ispiratore della riforma. Alla luce di quanto sopra, attendere,*

⁵³ Cfr. doc. 45

⁵⁴ Cfr. doc. 21, doc 45 e memoria finale della Parte doc. 58.

⁵⁵ Cfr. doc. 21 – memoria UniCredit del 12/5/2017.

prima di procedere a qualsiasi adeguamento, necessariamente ‘al buio’, era pertanto l’unica e più ragionevole soluzione”.

90. Inoltre, sempre a giustificazione della condotta tenuta dalla Banca nel non dare attuazione immediata al divieto, UniCredit specifica che la norma avesse *“un contenuto tutt’altro che definito...in assenza di una normazione secondaria, non vi sono quegli elementi di univocità normativa imprescindibili per accordare una immediata precettività”.*

91. L’immediata precettività di una norma *self executing*, secondo UniCredit, risponde ad una logica basata sulla condizione che *“la norma sia chiara ...se invece non è chiara, e tanto più in un contesto in cui è il legislatore a prevedere un meccanismo di legislazione secondaria, il giudice deve astenersi da interpretazioni che, nel tentativo di chiarire un dato normativo non chiaro, di fatto sottraggono al legislatore delle facoltà a questi rimesse dal legislatore primario”.*

82. Anche l’eventuale sospensione del conteggio degli interessi, specifica UniCredit, non sarebbe stata condotta adottabile dalla Banca poiché *“senza possibilità di conteggiare gli interessi non vi è conto corrente Bancario”.*

92. Peraltro, la Banca rileva che la stessa giurisprudenza non ha avuto una valutazione uniforme circa l’interpretazione della norma e la sua immediata applicabilità⁵⁶.

93. Sempre in merito alla pratica *sub a)*, UniCredit ⁵⁷ sostiene anche che il livello di diligenza da richiedere all’indomani della modifica dell’art. 120 TUB è *“questione da valutarsi in concreto, interrogandosi – sulla base della lettera dell’art. 18 h) del Codice del Consumo – circa il grado della specifica competenza e attenzione che i consumatori avrebbero potuto ‘ragionevolmente’ attendersi dalla Banca, tenendo conto della peculiarità e specificità del caso. A tal fine appare essenziale considerare una pronuncia resa dal giudice amministrativo in un caso riguardante la ‘portabilità dei mutui’: secondo il TAR Lazio l’obiettivo incertezza del quadro normativo elimina la responsabilità del professionista. ... Le argomentazioni del TAR Lazio...sono confermate dal Consiglio di Stato, secondo il quale, ‘in definitiva, il fondamento logico, dei primi giudici è stato nel senso che l’esistenza di un quadro di incertezza normativa protrattasi durante l’intero periodo temporale interessato dall’indagine dell’Autorità [...] destituirebbe*

⁵⁶UniCredit rileva, infatti, che in giurisprudenza vi è anche un numero significativo di pronunzie che negano l’immediata precettività dell’art. 120 comma 2 del T.U.B., come modificato dalla legge 147/2013: Trib. di Cosenza, 27 maggio 2015; Trib. di Parma, 24-30 luglio 2015; Trib. di Torino, 16 giugno 2015; Trib. di Torino, 5 agosto 2015; Trib. di Bologna, 9 dicembre 2015; Trib. di Rimini, 17 febbraio 2016; Trib. di Bologna, 25 marzo 2016; Trib. di Cosenza, 5 maggio 2016 e Trib. di Siena, 4 agosto 2015.

⁵⁷ Cfr. doc. 58.

ex se di fondamento il giudizio relativo alla sussistenza di una condotta nel suo complesso ‘non diligente’ da parte dell’Autorità”. Secondo UniCredit, pertanto, il principio sopra enunciato sarebbe pienamente applicabile al caso in esame in quanto, in assenza della delibera CICR, era per lo meno dubbio che l’art. 120 TUB potesse ritenersi immediatamente precettivo.

94. La Parte rileva, quindi, che non siano state *“apprezzate appieno le criticità della fattispecie in esame. Infatti, non era in gioco l’incertezza interpretativa intesa come scelta tra due diverse interpretazioni di un testo legislativo bensì intesa come vera e propria lacunosità della norma in mancanza di un elemento essenziale del quadro normativo (i.e. la delibera CICR)”*.

95. UniCredit afferma, inoltre, che è naturale che nello svolgimento delle sue attività un professionista/imprenditore sia attento ai costi, ma da ciò non si deve e non si può dedurre che effettuando scelte sulla base di considerazioni ad essi attinenti egli adotti un comportamento sfavorevole nei confronti dei consumatori in violazione del Codice del Consumo.

96. Quanto poi al contesto di mercato e alla assenza di *“comportamenti difformi di altri”*, ad avviso della Banca dovrebbe *“portare, semmai, a constatare un ulteriore elemento di diligenza: la valutazione della Banca trova conforto anche nella communis opinio”*.

97. Ulteriori argomentazioni sono svolte da UniCredit in merito alle *“conseguenze di un’applicazione di un divieto assoluto di anatocismo”*, nello specifico, secondo UniCredit l’effetto sarebbero stato quello di una sospensione *sine die* della esigibilità degli interessi ma ciò *“non è compatibile con l’attività bancaria; non si presta denaro senza certezza su quando si potranno riscuotere gli interessi”*.

98. Peraltro, che la situazione di incertezza del quadro normativo fosse grave e che, per conseguenza, la Banca abbia correttamente atteso la delibera CICR è, sempre ad avviso di UniCredit, conclusione ricavabile per vero anche dall’assenza di interventi precedenti dell’Agcm. La Banca sottolinea in proposito che *“non è dubitabile che la condotta tenuta dalla Banca fosse nota all’Autorità almeno dal 27 maggio 2015, data della prima segnalazione ad opera dell’Associazione Movimento Consumatori (AMC), ma si deve ritenere certo che essa fosse nota anche da prima, in considerazione dell’attenzione mediatica sul tema”*.

99. Un *“ulteriore e autonomo motivo di infondatezza dell’addebito relativo alla pratica sub a)”* viene dedotto da UniCredit dalla *“mancanza dell’idoneità a falsare il comportamento economico dei consumatori”*, ciò in

quanto “...il pagamento degli interessi è un atto materiale e non atto negoziale, per conseguenza ogni evento che incida sul pagamento non è un evento che limiti o alteri il potere negoziale e si pone, pertanto, fuori dal campo di applicazione della norma. Coerentemente, infatti, è stato osservato che le pratiche possono essere considerate ‘scorrette’ in applicazione dell’art. 20, 2° comma del Codice del Consumo, soltanto se influiscono sulle informazioni di cui i consumatori abbisognano per decidere con cognizione di causa quando assumono decisioni di natura commerciale”.

100. Infine, il caso sarebbe, secondo la parte, “estraneo all’ambito di competenza di codesta On.le Autorità rientrando invece in quella della Banca d’Italia... in quanto la pratica a) si riferisce a un’ipotesi di condotta trattata da una specifica norma settoriale prevista dal TUB ed è pertanto di competenza esclusiva di Banca d’Italia. Diversamente opinando, si giungerebbe ad un’indebita sovrapposizione di poteri in capo a due diverse Autorità indipendenti”.

Pratica sub b)

101. Con riferimento alla pratica *sub b)*, UniCredit rileva che la Banca ha realizzato i moduli in forma cartacea e digitale nell’ottica di esporre in termini chiari l’autorizzazione come possibilità lasciata alla libera scelta del cliente. Vengono richiamate le frasi riportate nei vari moduli dove è specificato “*ove intenda rilasciare l’autorizzazionepotrà consegnare o far pervenire a mezzo posta all’Agenzia dove è acceso il conto....*”. Sempre per informare il cliente la Banca avrebbe, con la successiva comunicazione, ribadito la libertà di scelta del cliente.

102. Peraltro, ad avviso della banca sarebbe stata omessa la valutazione comparativa delle conseguenze dell’autorizzazione o meno all’addebito in c/c in quanto “*a ben vedere, le conseguenze positive derivanti dal mancato rilascio dell’autorizzazione all’addebito in c/c appaiono del tutto marginali se sol si considerano le concrete ipotesi che si possono avere nella fattispecie in esame*”. UniCredit afferma sul punto che “*...l’autorizzazione all’addebito costituisce, anche sotto il profilo economico, una soluzione certamente più favorevole per i consumatori rispetto alla mancata autorizzazione che può ritardare sì il pagamento e, per conseguenza, lasciar nella disponibilità del consumatore l’eventuale giacenza sul conto o la parte di fido non utilizzato da impiegare in altro modo, ma non estingue la relativa obbligazione a carico del debitore...*”. L’argomentazione viene svolta

distinguendo tra il caso in cui il correntista autorizzi l'addebito e quello in cui non lo autorizzi conseguentemente utilizzando o meno, a seconda che sia presente, il fido. Tali casi sono analizzati sostenendo e ipotizzando che lo sconfinamento *“nella maggior parte dei casi avrebbe un costo pari agli interessi di mora”* oppure che il fido avrebbe *“un costo inferiore rispetto agli interessi di mora”*.

103. Quanto alla censura consistente nel rilevare che non sia stato utilizzato il termine anatocismo nelle informative alla clientela, secondo UniCredit *“sembra assegnare al carico retorico del termine un valore superiore a quello della chiarezza informativa...”*, che la Banca ha inteso privilegiare, in quanto, *“dato il sistema introdotto dal legislatore, alla Banca è sembrato e continua a sembrare essenziale che il consumatore fosse messo in grado di valutare su una base di chiarezza gli elementi necessari per esercitare la facoltà di scelta che il legislatore gli aveva assegnato”*. Parimenti la Banca si chiede come la *“sola restante accusa di aver predisposto moduli personalizzati e precompilati di autorizzazione possa assurgere a pratica scorretta, poi sub specie di pratica aggressiva”*. Sul punto, UniCredit ritiene che sia centrale analizzare e valutare la condotta della Banca come forma di informazione e politica di sensibilizzazione dei clienti su un argomento di loro estremo interesse. In quest'ottica i moduli precompilati sarebbero stati volti a *“semplificare - ma non ad incentivare- il rilascio dell'autorizzazione, in modo da sollevare la clientela dagli oneri correlati alla preparazione di una lettera apposita”*. Sarebbe pertanto *“una pratica del tutto normale e peraltro di pacifica facilitazione della clientela”*, senza considerare che vi era un *“nutrito apparato informativo che, contestualmente all'invio dei suddetti moduli precompilati, è stato fornito alla clientela”*.

104. In merito al *pop-up*, la parte evidenzia che esso prevedeva una prima schermata dedicata all'informativa al cliente ma non obbligava all'autorizzazione e che nella versione del 6 giugno 2017 esso è stato modificato *“consentendo l'eliminazione dello stesso da parte del cliente, cliccando sul tasto “X” indicato in alto a destra del pop-up...”*.

105. Infine, UniCredit afferma di *“...non condividere affatto gli argomenti svolti nella Memoria AMC”*, in particolare in quanto essa ha preso atto e si è fondata sulle decisioni di alcuni Giudici di merito, prese in fasi preliminari e non a cognizione piena, e nel caso dell'ordinanza del Tribunale di Milano vi è stata piena attuazione da parte della Banca. Peraltro, spetterà all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e in ultima analisi alla Corte di Cassazione dirimere la questione relativa alla debenza degli interessi anatocistici maturati nel

periodo coperto dalla norma del dicembre 2013.

5) Le argomentazioni dell'associazione Movimento Consumatori

106. L'associazione Movimento Consumatori nella propria memoria⁵⁸, pervenuta in data 31 luglio 2017, ha rappresentato di ritenere che le condotte poste in essere dalla Banca siano state contrarie alla diligenza professionale e particolarmente gravi per le seguenti ragioni.

107. L'Associazione osserva innanzitutto che *“l'immediata precettività del divieto di anatocismo dal 1° gennaio 2014 introdotto dalla legge di stabilità 2014 (l. 147/2013) è stata riconosciuta in maniera pressoché univoca dalla giurisprudenza di merito con un'interpretazione ormai consolidata dell'art. 120 c. 2° TUB”*. Peraltro, secondo Movimento Consumatori *“in considerazione del fatto che, a partire dal 1° gennaio 2014, nessuna disposizione di legge primaria ammetteva la capitalizzazione trimestrale degli interessi, questa non poteva certamente essere reintrodotta ad opera della normativa secondaria che doveva, invece, esclusivamente attenersi al dato normativo di riferimento, senza poter reintrodurre un fenomeno quale la capitalizzazione degli interessi, palesemente vietato da una norma di rango superiore nella gerarchia delle fonti del nostro ordinamento. E' poi del tutto pacifico che la reintroduzione dell'anatocismo non poteva e potrebbe in nessun caso essere disposta dalla delibera del CICR”*.

108. Inoltre, sostiene sempre l'Associazione “Movimento Consumatori”, la ratio del nuovo articolo 120 del T.U.B. post legge di stabilità 2014 è desumibile dalla relazione alla proposta di legge n. 1661, presentata alla Camera dei Deputati il 4.10.2013, che ha portato alla sua introduzione in quanto si intendeva stabilire con tale disposizione l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale venivano applicati sul saldo debitore i cosiddetti “interessi composti” (o interessi sugli interessi).

109. Quanto alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000, viene sostenuto che *“...è stata abrogata dal 1° gennaio 2014 perché è stata abrogata la norma primaria che consentiva al CICR la regolamentazione dell'anatocismo e perché si tratta di una norma secondaria, contraria alle norme primarie applicabili (art. 1283 c.c. e art.120, secondo comma, t.u.b.), che sono senza dubbio norme imperative inserite in una fonte sovraordinata rispetto alla Deliberazione CICR”*. Sul medesimo profilo, l'Associazione “Movimento Consumatori” specifica, tra l'altro, che *“l'art. 120 TUB non ha infatti*

⁵⁸ Cfr doc. 46.

delegato al CICR alcun elemento essenziale per la sua applicazione, introducendo un divieto che non poteva in alcun modo essere reintrodotta attraverso una norma di rango secondario quale la delibera del CICR prevista dall'art. 120, destinata – fermo il divieto – a stabilire ‘modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività’ ”.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

110. Poiché una delle pratiche in questione, la pratica commerciale *sub b)*, è stata posta in essere tramite *internet*, in data 19 settembre 2017 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

111. Con parere pervenuto in data 12 ottobre 2017, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere nel senso di ritenere, nel caso di specie, che il mezzo *internet* sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale *sub b)* in quanto il cliente/consumatore operante in *internet banking*, indotto mediante l'attivazione di procedure di autorizzazione *on line* all'addebito in conto corrente degli interessi debitori a far data da quando diventano esigibili, potrebbe poi effettivamente fruire del fido bancario concesso dal professionista nei rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente e sottoscrivere l'autorizzazione all'addebito in conto corrente degli interessi debitori, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione *on line*.

V. PARERE DELLA BANCA D'ITALIA

112. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento riguardano prodotti bancari, in data 19 settembre 2017 è stato richiesto il parere alla Banca d'Italia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 1-*bis*, del Codice del Consumo, introdotto dall'art. 1, comma 6, lettera *a)*, del Decreto Legislativo n. 21/2014.

113. Con parere pervenuto in data 19 ottobre 2017, la Banca d'Italia, con riferimento alla condotta *sub a)*, dopo aver ripercorso le modifiche normative

che hanno interessato l'art.120, comma 2, del T.U.B., ha rappresentato che nel periodo di vigenza della disciplina sancita dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, il citato articolo *“attribuiva al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria; la delibera del CICR avrebbe dovuto comunque prevedere che: a) nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non potessero produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”*.

114. Nel parere reso dalla Banca d'Italia si legge altresì che la stessa Istituzione, in data 24 agosto 2015, *“ha posto in consultazione pubblica la proposta di delibera CICR avente a oggetto «Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria». Nel documento per la consultazione venivano messe in evidenza difficoltà ricostruttive derivanti dal tenore letterale della norma; nel formulare la proposta di delibera in conformità all'art. 4, comma 1, del T.U.B., la Banca d'Italia ha ritenuto necessaria un'opera di interpretazione finalizzata a far emergere pienamente lo scopo cui la riforma mirava; alcune delle soluzioni ivi proposte e preliminarmente condivise con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fra cui la possibilità per il cliente di autorizzare l'addebito in conto degli interessi maturati, risultano trasfuse nella vigente versione dell'art. 120, comma 2, del T.U.B. (cfr. art. 17-bis, comma 1, del D.L. 18/2016)”*.

115. La Banca d'Italia ha quindi precisato che le disposizioni attuative dell'art. 120, comma 2, del T.U.B. sono state infine adottate il 3 agosto 2016 con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (in qualità di presidente del CICR) e che gli intermediari sono stati tenuti a conformarvisi, al più tardi, con riferimento agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.

116. Secondo la Banca d'Italia, dunque, *“le ripetute modifiche normative hanno generato incertezza in ordine alla decorrenza del divieto previsto dall'art. 120, comma 2, del T.U.B., nuovo testo, anche presso la giurisprudenza di merito”*, per cui nel valutare la condotta degli intermediari *“occorre tenere in considerazione la complessità del quadro di riferimento in materia, l'eterogeneità delle posizioni assunte anche dalla giurisprudenza e le concrete difficoltà applicative”*.

117. In merito alla condotta *sub b)*, nel parere, la Banca d'Italia ha rilevato che l'invio di comunicazioni alla clientela in occasione dell'adeguamento alla nuova disciplina in tema di capitalizzazione degli interessi è coerente con quanto la stessa prevede (art. 5 del D.M. 3 agosto 2016, n. 343), e la non attinenza dei rimanenti profili oggetto di contestazione ad aspetti disciplinati dalla regolamentazione di settore.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Oggetto di valutazione nell'ambito del presente provvedimento sono le pratiche descritte al precedente punto II.

Pratica sub a)

118. Le evidenze riportate in fatto provano che la Banca ha proseguito nel conteggio degli interessi sugli interessi debitori dal 1° gennaio 2014 al 1° ottobre 2016, data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016.

119. Inoltre, le stesse evidenze mostrano che il quadro normativo fosse conosciuto dalla Banca e che la medesima avesse contezza del perimetro di applicabilità dell'art. 120, comma 2, del T.U.B., *post* legge di stabilità 2014, ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente.

120. Tuttavia, è da rilevare che le medesime evidenze fanno, altresì, emergere che la Banca nutrisse dubbi in merito alla immediata precettività del divieto di anatocismo ivi previsto anche alla luce delle divergenti interpretazioni rese a tal riguardo, in particolare, dalla giurisprudenza.

121. L'incertezza in ordine alla decorrenza del divieto previsto dall'art. 120, comma 2, del T.U.B., nuovo testo, anche presso la giurisprudenza di merito, determinata dalla complessa evoluzione normativa è stata altresì evidenziata dalla Banca d'Italia nel proprio parere. Segnatamente l'Istituto di vigilanza, dopo aver ripercorso le modifiche normative che hanno interessato la disciplina in questione, ha precisato: i) che a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2014 (l. n. 147/2013), l'art. 120, comma 2, del T.U.B. demandava a una delibera del CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria; ii) che la delibera del CICR avente a oggetto «*Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria*» è stata posta in consultazione

dalla Banca d'Italia il 24 agosto 2015 e che in tale documento venivano messe in evidenza difficoltà ricostruttive derivanti dal tenore letterale della norma; iii) che *“nel formulare la proposta di delibera in conformità all’art. 4, comma 1, del T.U.B., la Banca d’Italia ha ritenuto necessaria un’opera di interpretazione finalizzata a far emergere pienamente lo scopo cui la riforma mirava”*; iv) e che *“alcune delle soluzioni ivi proposte e preliminarmente condivise con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, fra cui la possibilità per il cliente di autorizzare l’addebito in conto degli interessi maturati, risultano trasfuse nella vigente versione dell’art. 120, comma 2, del T.U.B. (cfr. art. 17-bis, comma 1, del D.L. 18/2016)”*. Secondo quanto riferito dalla Banca d'Italia, quindi, le disposizioni attuative dell’art. 120, comma 2, del T.U.B. sono state infine adottate il 3 agosto 2016 con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in qualità di presidente del CICR, e gli intermediari sono stati tenuti a conformarvisi, al più tardi, con riferimento agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.

122. Per quanto sopra, alla luce di quanto affermato nel proprio parere dalla Banca d'Italia, nel valutare la suddetta condotta di UniCredit, occorre tenere in considerazione la complessità del quadro di riferimento in materia, l’eterogeneità delle posizioni assunte anche dalla giurisprudenza e le concrete difficoltà applicative.

123. Gli elementi sopra evidenziati e segnatamente quanto rappresentato da Banca d'Italia nel proprio parere sulle incertezze in merito alla decorrenza del divieto di cui all’art. 120, comma 2, del T.U.B., *post* legge di stabilità 2014, non rendono, pertanto, possibile pervenire all’accertamento della assenza di diligenza professionale da parte del professionista, che unitamente all’accertamento dell’idoneità della condotta a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta, costituisce elemento costitutivo della violazione di cui all’art. 20 del Codice del Consumo.

Pratica sub b)

124. L’attività istruttoria ha provato che la Banca - a seguito della modifica operata all’art. 120, comma 2, del T.U.B. dall’art.17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 2016, n. 49 - ha posto in essere una politica di forte spinta all’acquisizione delle autorizzazioni all’addebito in conto corrente nei confronti della clientela, adottando varie strategie con le quali i clienti sono stati sollecitati a

presentare l'autorizzazione, nel presupposto che l'addebito in conto corrente degli interessi debitori fosse il *modus operandi* ordinario nel rapporto con la Banca e senza considerare le conseguenze di tale scelta in termini di conteggio degli interessi sugli interessi debitori. Tale strategia è stata sostenuta da azioni indirizzate alla rete e alle funzioni/strutture interne coinvolte finalizzate all'acquisizione delle autorizzazioni da parte della clientela che ancora non aveva effettuato la scelta, attraverso sollecitazioni e monitoraggio sia sui canali fisici (posta e filiali) sia sull'*internet banking*.

125. In particolare, la Banca ha: (i) proceduto, a far data dal mese di ottobre 2016, a inviare moduli precompilati per l'autorizzazione all'addebito in conto, sollecitandone successivamente l'invio a coloro che non li avevano restituiti; (ii) creato *pop-up*, visibili a partire da gennaio 2017, nelle *homepage* delle aree clienti, sempre volti ad indirizzare il cliente consumatore a sottoscrivere l'autorizzazione all'addebito in conto corrente; in entrambi i casi, per il *pop-up* neppure nelle successive pagine di atterraggio, senza nessuna possibilità per il consumatore di fornire risposta negativa all'autorizzazione, rimanendo quindi soggetto alla possibilità di essere sollecitato nuovamente a fornirla, e senza specificazione alcuna circa l'effetto in termini di anatocismo derivante dall'autorizzazione.

126. Dalle risultanze istruttorie, è emerso a questo riguardo che la Banca ha prestato particolare attenzione a evitare, nelle diverse comunicazioni alla clientela, lo stesso uso del termine "*anatocismo*", addirittura rettificando una delle bozze di comunicazione dove compariva tale espressione.

127. La Banca, invece, ha fatto attenzione a rilevare solo le possibili conseguenze negative in caso di mancata autorizzazione, evidenziando gli effetti in termini di interessi di mora e la segnalazione alle banche dati finanziarie e creditizie sui cattivi pagatori.

128. I moduli personalizzati e precompilati, ove non era prevista la possibilità di negare l'autorizzazione ma solo di darne l'adesione, inviati in allegato alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. con gli estratti conto del terzo trimestre 2016 e alle comunicazioni trasmesse con gli estratti conto del quarto trimestre 2016, nella loro forma e contenuto nonché nella loro predisposizione in allegazione alle suddette comunicazioni - con l'asserita finalità di velocizzare e semplificare l'adempimento ("*Al fine di agevolarla - [...] - alleghiamo il modulo*") - sono stati chiaramente idonei, nella loro configurazione e ripetuta proposizione, a limitare la libertà di scelta e tali da indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso nella convinzione che

l'autorizzazione all'addebito di interessi debitori sul conto corrente fosse la modalità ordinaria di contabilizzazione e di gestione degli stessi, trascurando di valutare che, in caso di suo rilascio, gli interessi divenuti esigibili diventano parte capitale con conseguente conteggio di interessi sugli stessi interessi debitori.

129. Tale idoneità è ancor più evidente nell'ambito dell'*internet banking* in cui la Banca ha predisposto dei *pop-up*, sempre volti a far sottoscrivere al cliente consumatore l'autorizzazione all'addebito in conto corrente, che consentivano, se si voleva procedere sul sito internet, unicamente di effettuare l'autorizzazione o di optare per una loro possibile riproposizione successiva, ma non di negare l'autorizzazione.

130. Infatti, la prima versione del *pop-up*, *rectius* del *banner* dispositivo, adottata da UniCredit dal 22 dicembre 2016, prevedeva una schermata con la seguente frase: “*E' disponibile il processo online per autorizzare l'addebito degli interessi debitori sui conti correnti in essere! Avvia il processo – Clicca qui*”. L'alternativa all'avvio del processo era solo quella di cliccare sul *link* “*Ricordamelo in seguito*” riportato nella parte alta della schermata con evidenza grafica, peraltro, inadeguata. La seconda versione, adottata dalla Banca dal 21 marzo 2017 e ancora oggi presente, è di fatto analoga alla precedente salvo per il fatto di prevedere due *link*, di eguale evidenza grafica: “*Ricordamelo in seguito*” e “*Avvia il processo*”. La condotta della Banca escludeva ed esclude, pertanto, la possibilità, per i clienti dei servizi *online* che non volessero dare l'autorizzazione all'addebito in conto corrente, di una funzione che neghi immediatamente il consenso. Anche la previsione, adottata da giugno 2017, di un tasto “X” in altro a destra per l'eliminazione del *pop-up* non esplicita la possibilità di negare il consenso all'autorizzazione con la conseguenza che il *pop-up* ricomparirà ad ogni nuovo accesso.

131. Posto, pertanto, che era legittimo acquisire l'autorizzazione all'addebito in conto corrente da parte dei consumatori, in quanto prevista dalla nuova versione dell'art. 120, comma 2, del T.U.B., ciò che rileva è la circostanza per la quale la Banca ha adottato nell'acquisizione di questi consensi modalità tali, nell'insistenza e nella forma con cui sono stati richiesti, da condizionare indebitamente i consumatori e da far assumere loro decisioni che non avrebbero altrimenti preso in considerazione dell'applicazione, in caso di mancato pagamento degli interessi e di loro addebito in conto, dell'anatocismo bancario. Si osservi che, infatti, molto meno dell'1% dei clienti correntisti di UniCredit ha negato l'autorizzazione all'addebito in

conto corrente.

132. Sul punto rileva anche precisare, diversamente da quanto affermato da UniCredit, che la scelta dell'autorizzazione all'addebito di interessi debitori sul conto corrente non risulta sempre e necessariamente conveniente per il consumatore, dal momento che in caso di assenza di fido o in presenza di fido ma con suo sconfinamento, è prevista, oltre al conteggio degli interessi sugli interessi debitori, l'applicazione di condizioni economiche che accrescono gli oneri economici per il cliente consumatore, quali commissioni (commissione di istruttoria veloce per l'autorizzazione allo scoperto, in caso di assenza di fido, o allo sconfinamento in presenza di fido) e tassi debitori specifici extra-fido.

133. Alla luce delle evidenze riportate in fatto risulta che UniCredit ha posto in essere una fattispecie di pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo. UniCredit ha infatti esercitato un indebito condizionamento per indurre la clientela consumatori all'autorizzazione all'addebito in conto corrente degli interessi debitori. Tale condotta è stata realizzata nell'ambito di una politica di forte spinta all'acquisizione delle autorizzazioni, adottando varie strategie con le quali i clienti sono stati sollecitati a concederle, nel presupposto che l'addebito in conto corrente degli interessi debitori fosse il *modus operandi* ordinario nel rapporto con la Banca e senza considerare le conseguenze di tale scelta in termini di conteggio degli interessi sugli interessi debitori. Tale strategia è stata sostenuta da azioni indirizzate alla rete e alle funzioni/strutture interne coinvolte finalizzate all'acquisizione delle autorizzazioni da parte della clientela che ancora non aveva effettuato la scelta, attraverso sollecitazioni e monitoraggio sia sui canali fisici (posta e filiali) sia sull'*internet banking*.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

134. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

135. Nel presente provvedimento è stata accertata la scorrettezza della pratica sola commerciale *sub b)*, posta in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo.

136. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in

quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

137. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della specifica dimensione economica del professionista, che ha realizzato nel 2016 un fatturato di circa [10-20] miliardi di euro, e del fatto che rappresenta uno tra i più importanti operatori nel contesto bancario italiano ed europeo, considerato di rilevanza strategica dalla Banca Centrale Europea e appartenente al gruppo bancario UniCredit di rilevanza internazionale.

138. Va poi considerata la natura particolarmente grave della pratica *sub b)* in quanto la Banca ha esercitato un indebito condizionamento nei confronti della clientela consumatori tale da indurla a fornire il consenso all'autorizzazione all'addebito in conto corrente degli interessi divenuti esigibili senza peraltro adottare modalità tali da mettere il consumatore in condizione di comprenderne le conseguenze in termini di applicazione di interessi anatocistici.

139. Sempre riguardo alla gravità della condotta, si considera il grado di diffusione della pratica, estesa alla numerosissima clientela distribuita su tutto il territorio nazionale.

140. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica *sub b)* sia stata posta in essere a decorrere dal mese di ottobre 2016, data di inizio dell'invio dei moduli personalizzati e precompilati in allegato alle citate comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. circa la modifica delle clausole contrattuali relative al calcolo degli interessi nei rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente, e sia ancora in corso, in considerazione del fatto che non risulta mutata la politica della Banca di procedere alla acquisizione delle autorizzazioni all'addebito in conto corrente nei confronti della clientela che non ha ancora effettuato la scelta, in particolare permanendo, nelle *homepage* delle aree clienti dei consumatori operanti in *internet banking, pop-up* (comprese le successive pagine di atterraggio) volti ad indirizzare i clienti consumatori a sottoscrivere l'autorizzazione all'addebito in conto corrente, nei quali non viene prevista la possibilità di fornire il diniego all'autorizzazione e non viene fornita alcuna specificazione dell'effetto in termini di conteggio degli interessi sugli interessi debitori.

141. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a UniCredit per la pratica *sub b)* nella misura di 4.100.000 €(quattromilionicentomila euro).

142. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, la circostanza aggravante della recidiva in quanto il professionista risulta essere stato già destinatario di un provvedimento (Provvedimento dell'11 giugno 2013, n. 24402) di accertamento di pratiche in violazione della Parte II, Titolo III del Codice del Consumo, si ritiene di determinare l'importo della sanzione nella misura di 5.000.000 €(cinquemilioni di euro).

RITENUTO, pertanto, *in conformità del parere della Banca d'Italia*, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame *sub a)* non risulta scorretta, ai sensi dell'art.20 del Codice del Consumo;

RITENUTO, pertanto, *in conformità del parere della Banca d'Italia*, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame *sub b)* risulta scorretta, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto tale da determinare un indebito condizionamento nei confronti del consumatore a cui è diretta, in tal modo risultando idonea a limitarne considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento e, pertanto, ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale *sub a)* descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società UniCredit S.p.A., non costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi dell'art. 20 del Codice del Consumo;

b) che la pratica commerciale *sub b)* descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società UniCredit S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o reiterazione;

c) di irrogare alla società UniCredit S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000.000 €(cinquemilioni di euro) per la pratica *sub b*);

d) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto *b*).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera c) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa

per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro, il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella